



COMUNE DI ROVERCHIARA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. delibere N. **31**

Adottata il **31/03/2010**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Lorenzetti Gino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tamà dott. Giovanni

OGGETTO: T.I.A. anno 2010. Presa d'atto sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale.

L'anno **duemiladieci**, addì **trentuno** del mese di **marzo**, alle ore **9.00** nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello risultano:

P	A		
SI		LORENZETTI GINO	- Sindaco
SI		ISOLANI LORETA	- Vice-Sindaco
SI		FACCIONI LUCIO	- Assessore
SI		PRINCIVALLE PAOLA	- Assessore
SI		TISATO ALBERTO	- Assessore

Presiede il Sindaco Lorenzetti Gino.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Tamà dott. Giovanni.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.

PROPOSTA

Il Sindaco da lettura della proposta di deliberazione ad oggetto: "T.I.A. anno 2010. Presa d'atto della sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale".

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco;

Richiamato l'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, che ha previsto l'obbligo per i comuni di provvedere alla copertura integrale dei costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, attraverso l'istituzione di una apposita tariffa;

Visto l'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 il quale dispone che il soggetto gestore del servizio, ovvero i singoli comuni, approvano il Piano Finanziario, sulla base del quale l'Ente Locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della stessa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del predetto decreto e determina l'articolazione tariffaria;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 2 in data 09.02.2010 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il servizio di raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso;

Atteso che nel Comune di Roverchiara viene applicata la tariffa normalizzata così come prevista dal D.P.R. n. 158/99 con copertura totale dei costi del servizio;

Vista la sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale che ha definitivamente affermato la natura tributaria della tariffa;

Atteso che la sentenza in commento, nel merito della natura tributaria della TIA, afferma che la giurisprudenza della Consulta annovera tra i *tributi* le obbligazioni che hanno le seguenti caratteristiche principali: la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante;

Considerato che la sentenza succitata, stravolgendo la natura della TIA, ha comportato una rivoluzione che investe molteplici aspetti del servizio RSU;

Rilevato che sulla base di quanto fin qui premesso appare opportuno prendere atto per questo Ente, con apposito provvedimento, dei riflessi della più volte citata sentenza e pertanto prevedere all'aggiornamento delle tariffe TIA, in via diretta, con la disapplicazione dell'IVA sulle bollette a carico dell'utenza;

Rilevato, inoltre, che la precedente applicazione dell'IVA sulla TIA rappresentava una maggiorazione da riversare direttamente all'erario mentre, allo stato attuale, rappresenta esclusivamente un costo da sostenersi, a cura del gestore del servizio, su tutte le componenti della spesa;

Accertato, anche, nelle more di un pronunciamento legislativo ufficiale si debba sia provvedere alla disapplicazione dell'IVA sulle bollette degli utenti sia mantenere inalterata la voce entrata in modo da garantire la copertura integrale dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani, come previsto dalla normativa in vigore, ed in considerazione di ciò adeguare le tariffe applicate alle diverse tipologie di utenze;

Considerato, comunque, che sulla base delle operazioni succitate e trattandosi di un mero adeguamento tariffario, atto a garantire il pareggio tra entrate ed uscite del ciclo RSU,

non ci sarà alcun ulteriore esborso finanziario da parte degli utenti ma esclusivamente l'adattamento alle tariffe in vigore;

Visto l'art. 77 bis, comma 30, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 la quale dispone " Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Ravvisato che il blocco all'aumento della pressione fiscale opera per tutte le entrate che hanno natura tributaria, con la sola eccezione della tassa smaltimento rifiuti, ma che in ordine al prelievo TIA, la stessa è stata definita quale tributo dalla Corte Costituzionale, e pertanto si è in presenza di prelievi omogenei sotto il profilo della natura giuridica quindi la deroga al blocco abbraccia la TIA analogicamente alla TARSU;

Richiamati, inoltre, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 172 del medesimo decreto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 il quale proroga al 30 aprile 2010 la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale demanda all'Organo esecutivo la determinazione delle relative aliquote fatte salve le istituzioni di nuovi tributi di competenza dell'Organo Consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate;
2. Di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009 la quale ha sancito la natura tributaria della TIA;
3. Di disporre, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 come modificato dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti solidi urbani;
4. Di prendere atto, in considerazione di quanto espresso nei precedenti punti n. 1, 2 e 3, che a seguito della disapplicazione dell'IVA sulle entrate correlate al servizio si dispone l'adeguamento delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
5. Di prendere atto che l'adeguamento delle tariffe è acconsentito sulla base dell'interpretazione sistematica della previsione del D.L. n. 112/2008 in quanto TARSU e TIA aventi la stessa natura giuridica prevedono prelievi omogenei aventi le stesse caratteristiche per i quali è possibile derogare al blocco della pressione fiscale;
6. Di prendere atto, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che la mancata applicazione dell'IVA non comporterà ulteriori esborsi finanziari a carico degli utenti del servizio;

7. Di provvedere agli adempimenti successivi e conseguenti relativi ad ogni tariffa ed aliquote in ossequio alle disposizioni in materia tributaria;

Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI ROVERCHIARA

- Provincia di Verona -

APPLICAZIONE ART. 49 - COMMA 1° - D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

ESAME DELLA PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: T.I.A. anno 2010. Presa d'atto sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale.

IL SINDACO
(F.to Lorenzetti Gino)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Roverchiara, lì 31/03/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Damaschetti rag. Cinzia

N.ro 60 del Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 01.04.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio la deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Roverchiara, li 01.04.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Roverchiara, li _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Serafini rag. Carla

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Roverchiara, li 01.04.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

